



# **UFI IN ETICHETTA E NOTIFICA PCN: RESTA POCO TEMPO PER ADEGUARSI**

**Giovedì 9 maggio 2024**

# Panoramica

## Riferimento normativo: articolo 45 e allegato VIII del regolamento CE 1272/2008 (CLP)

- Le miscele classificate come pericolose in ragione dei loro effetti sulla salute o dei loro effetti fisici devono essere notificate ai **Centri Antiveleno degli Stati Membri** in cui vengono [immesse sul mercato](#)

18) immissione sul mercato: l'offerta o la messa a disposizione di terzi, a titolo oneroso o gratuito. L'importazione è considerata un'immissione sul mercato.

- L'obbligo è in capo a **importatori e utilizzatori a valle** (fabbricanti compresi) che trasmettono le informazioni attraverso un portale centralizzato messo a disposizione da ECHA (**PCN**: Poison Centres Notification)
- La trasmissione è associata ad un codice alfanumerico a 16 caratteri → **UFI**: Unique Formula Identifier
- L'UFI è sempre riferito ad una specifica formula e deve essere obbligatoriamente **riportato sull'etichetta dei prodotti confezionati** (in prossimità delle altre informazioni di pericolo) ad uso professionale e del consumatore, fanno **eccezione le miscele** imballate **ad uso industriale** per le quali si può scegliere di includere l'UFI in scheda di sicurezza
- Nel caso di **miscele** pericolose che sono vendute **non imballate**, l'UFI **deve** essere indicato nella **sezione 1.1 della scheda di sicurezza**

# Come viene utilizzato l'UFI?

L'**UFI** si comunica all'operatore di un centro antiveleeni durante una **chiamata di emergenza** leggendolo direttamente dall'etichetta

Ciò consentirà a qualsiasi centro antiveleeni chiamato di **identificare rapidamente e inequivocabilmente** una o più miscele contenute nel prodotto, recuperare le corrispondenti informazioni inviate e fornire consigli su come affrontare un episodio di avvelenamento/infortunio



# Miscela pericolosa per esportazione

- Immissione in commercio in Paesi extra-UE (eccetto 3 Paesi dello SEE - Norvegia, Liechtenstein, Islanda - i quali accettano la PCN) non soggetti alle normative europee per cui non sussisterebbe l'obbligo di notifica, ma...

1. il responsabile della formulazione, agendo a titolo oneroso o gratuito, mette la miscela a disposizione di un terzo

2. il responsabile della formulazione non utilizza intermediari

**Immagazzinamento in un deposito temporaneo**



**→ IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Si applicano quindi gli obblighi di cui all'allegato VIII  
**Andrà fatta PCN → SI UFI**

**Immagazzinamento nel proprio deposito**



**→ NESSUNA IMMISSIONE IN COMMERCIO**

Non sussiste l'obbligo di trasmissione delle informazioni  
**Non si fa PCN → NO UFI**

# SCADENZE e USI IDENTIFICATI

- **1° GENNAIO 2021** – PCN delle **nuove** miscele pericolose immesse sul mercato ad **uso consumatore e uso professionale**
  - Esenzione nuove miscele ad uso industriale fino al 1/1/2024
  - Esenzione delle vecchie miscele ad uso consumatore/professionale/industriale già notificate al sistema nazionale (ISS in Italia) per altri quattro anni (fino al 1/1/2025)
- **1° GENNAIO 2024** - PCN delle **nuove** miscele pericolose immesse sul mercato ad **uso industriale**
- **1° GENNAIO 2025 – FINE PERIODO TRANSITORIO**

Si dovrà fare la notifica per tutte le miscele pericolose **anche quelle notificate precedentemente al sistema nazionale\*** soltanto tramite il portale di trasmissione dell'ECHA utilizzando il nuovo formato armonizzato in conformità con l'Allegato VIII del CLP

**NON CI SARÀ LA MIGRAZIONE AUTOMATICA DEI DATI.**

\*Se si intende mantenere la stessa miscela sul mercato dopo tale data

Il 1° gennaio 2025 le “vecchie” trasmissioni (conformi alla legislazione nazionale) saranno considerate “archivate” e non pertinenti ai fini dell'allegato VIII. Gli operatori dovranno quindi effettuare una nuova trasmissione conforme all'allegato VIII **in tempo utile** per poter continuare a immettere la miscela sul mercato dopo la conclusione del periodo transitorio

# Condizioni per passaggio al formato armonizzato durante il periodo transitorio

- variazione nella composizione (aggiunta, sostituzione o soppressione ingredienti o modifica della % al di fuori dei range precedentemente indicati)
- modifica classificazione di pericolo
- modifica/aggiunta nome commerciale
- vendita in nuovo Paese UE

# Condizioni per l'aggiornamento di una PCN

- modifica proprietà tossicologiche
- modifica classificazione di pericolo
- variazione nella composizione (aggiunta/eliminazione ingredienti o modifica della % al di fuori dei range precedentemente indicati)
- aggiunta/eliminazione uso finale
- vendita in nuovo Paese UE / Cessazione di vendita

# Fine del periodo transitorio: caso pratico

Cosa accade alla vigilia del 1° gennaio 2025...

## IPOTESI 1

La merce è già presente sul canale distributivo

→ Nessuna azione aggiuntiva, anche se l'etichetta non riporta il codice UFI



## IPOTESI 2

Il formulatore ha merce già etichettata in magazzino

→ deve trovare il modo di apporre il codice UFI prima di immetterla in commercio.



# Violazioni/Sanzioni CLP

Un prodotto sprovvisto di codice UFI e che è stato immesso in commercio dopo il 1° gennaio 2025 può essere sanzionato dall'autorità (Dlgs 186/2011 – Artt. 3 e 10)

- **Art. 4 (1, 4) CLP** - Corretta classificazione, etichettatura ed imballaggio  
Sanzione amministrativa pecuniaria **da 15.000 a 90.000 euro** (NO misura ridotta)

**Se si dovesse rilevare anche la mancata notifica**

- **Art. 45 CLP** - Obbligo di comunicazione delle informazioni all'organismo designato  
Sanzione amministrativa pecuniaria **da 3.000 a 18.000 euro** (NO misura ridotta)



## Per concludere

### MANCANO POCCHI MESI ALLA FINE DEL PERIODO TRANSITORIO

- Verificare il portafoglio prodotti ed **individuare le miscele pericolose**
- Controllare che le miscele pericolose siano provviste di codice UFI, soprattutto quelle che verranno immesse sul mercato dopo il 1 gennaio 2025, **non stampare etichette in eccesso** se sprovviste di tale codice.
- **Adempiere al più presto** a questi obblighi per non trovarsi impreparati.